

Ai gentili Clienti

NOTA INFORMATIVA 65/2020

Cassa integrazione: ulteriori 6 settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto "Decreto Ristori" sono intervenute modifiche in tema di ammortizzatori sociali, in riferimento alla possibilità di richiedere ulteriori 6 settimane di trattamento salariale.

Con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.

Indice:

Normativa e prassi	2	
Nuovi Trattamenti di cassa integrazione	. 2	
Divieto di licenziamento	. 4	
Esonero contributivo	. 4	
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali	. 5	

Normativa e prassi

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, sono state introdotte ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le disposizioni in materia di lavoro riguardano:



nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;



disposizioni in materia di licenziamento;



esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione.

Nuovi Trattamenti di cassa integrazione

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane.

Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il **16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.


Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane del presente comma.

Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di nove settimane di cui al "decreto agosto".

Datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa a causa dell'emergenza Covid-19

possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di:



Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato, così come allegata. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Saranno disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale e l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Divieto di licenziamento

Fino al 31 gennaio 2021 resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le procedure di licenziamento in corso.

Le preclusioni e le sospensioni di licenziamenti non si applicano nelle ipotesi di:

- → licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- → nelle ipotesi di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- → nelle ipotesi di licenziamenti intimati in caso di **fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Esonero contributivo

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane di trattamenti di integrazione salariale, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, che si va ad aggiungere all'esonero previsto dal decreto agosto, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che hanno dovuto sospendere o ridurre le loro attività, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Saluti

A cura di Marco Tomassetti e Matilde Macera per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale odi altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.